

REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE ALGHERESE

Approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero n. 6 del 27.05.2020
Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 24.06.2020

CAPO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Finalità del Regolamento

Articolo 2: Sembiante giuridico dei luoghi del Sistema Museale Algherese

Articolo 3: Criteri di funzionamento dei luoghi del Sistema Museale Algherese

Articolo 4: Dotazione dei luoghi del Sistema Museale Algherese

Articolo 5: Collaborazioni all' interno dei luoghi del Sistema Museale Algherese

Articolo 6: Patrimonio dei luoghi del Sistema Museale Algherese

Articolo 7: Sicurezza dei luoghi del Sistema Museale Algherese

CAPO SECONDO: I SERVIZI EROGATI AL PUBBLICO

Articolo 8: Accoglienza

Articolo 9: Assistenza e servizi accessori

CAPO TERZO: SERVIZI STRUMENTALI

Articolo 10: Inventariazione, documentazione e catalogazione del materiale espositivo

Articolo 11: Pianificazione delle attività di valorizzazione e promozione del materiale espositivo

Articolo 12: Depositi

Articolo 13: Nuove acquisizioni di beni

Articolo 14: Eventi convegnistici

Articolo 15: Carta dei Servizi

Articolo 16: Riscontri dell' utenza

CAPO QUARTO: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 17: Pubblicità

Articolo 18: Rinvio normativo

CAPO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e la gestione dei luoghi del Sistema Museale Algherese.
2. Sono considerati luoghi del Sistema Museale Algherese, a condizione dell' appartenenza proprietaria ovvero della disponibilità in capo al Comune di Alghero e alla fondazione Alghero Meta:
 - a) Il Museo Archeologico;
 - b) Il Museo del Corallo;
 - c) Il Sistema delle Torri;
 - d) le esposizioni interinali;

Articolo 2

Semiante giuridico dei luoghi del Sistema Museale Algherese

1. I luoghi del Sistema Museale Algherese non hanno personalità giuridica e sono gestiti dalla Fondazione Alghero META.
2. Nella gestione dei luoghi del Sistema Museale Algherese, la Fondazione Alghero META si impegna a mantenere tutti gli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente in materia nonché dalle migliori pratiche universalmente riconosciute.

Articolo 3

Criteri di funzionamento dei luoghi del Sistema Museale Algherese

1. I luoghi del Sistema Museale Algherese devono funzionare secondo i sottoelencati criteri:
 - a) custodia, conservazione, valorizzazione del patrimonio culturale della città di Alghero e della sua comunità;
 - b) promozione della conoscenza e dello studio della cultura di Alghero;
 - c) coinvolgimento occupazionale di lavoratori dotati di specifiche competenze, con particolare riguardo a soggetti svantaggiati.
2. Sono fortemente incoraggiate le relazioni con:
 - a) altri enti, pubblici o privati, di gestione di patrimoni culturali;

- b) Università ed enti di ricerca;
 - c) Scuole ed istituti di istruzione di ogni tipologia;
 - d) Comuni, Città e Reti Metropolitane, Province, Regioni e qualsivoglia ente territoriale;
 - e) associazioni culturali riconosciute e non riconosciute;
 - f) fondazioni.
3. È ritenuto imprescindibile il costante dialogo con gli organi territoriali. del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Articolo 4

Dotazione dei luoghi del Sistema Museale Algherese

1. I luoghi del Sistema Museale Algherese saranno continuamente e congruamente dotati di personale in possesso di adeguate competenze tecniche e scientifiche.
2. La direzione di ciascun luogo del Sistema Museale Algherese è svolta dal Direttore, e/o dal Presidente della Fondazione Alghero META.
3. Nell' ambito del personale di cui al disposto del comma primo, il Sistema Museale Algherese dovrà disporre almeno di:
 - a) un conservatore museale, che – d' intesa con il Direttore (o col presidente) della Fondazione e previo concerto con gli operatori educativi e con gli operatori dell' accoglienza – coordini l' inventariazione, la documentazione, la catalogazione, l' allestimento, la manutenzione, la conservazione, la valorizzazione e l' allestimento del materiale esposto;
 - b) un operatore museale per ogni sito facente parte del compendio, per ogni giorno di apertura al pubblico, che si occupino dell' illustrazione ai visitatori del materiale esposto;
 - c) un operatore dell' accoglienza, per ogni giorno di apertura al pubblico, che si occupino della vendita dei biglietti d' ingresso e della distribuzione del materiale promozionale ovvero d' ausilio ai visitatori nonché del servizio guardaroba eventualmente predisposto nonché dell' approntamento e della sorveglianza degli spazi espositivi.
4. Il personale di cui al disposto del comma precedente, potrà essere reclutato – in conformità alla normativa vigente in materia, o, con l' eccezione della figura indicata al comma 3 lettera

a, mediante esternalizzazione del servizio salvo il rispetto delle specificità di profilo prescritte dalla normativa.

Articolo 5

Collaborazioni all' interno dei luoghi del Sistema Museale Algherese

1. I luoghi del Sistema Museale Algherese sono aperti all' interazione con esperti o studenti che, a cagione dell' effettuazione delle proprie ricerche e salva documentazione preliminare della potenziale evoluzione delle stesse da sottoporre al vaglio del Direttore (o del Presidente) della Fondazione Alghero META anche al fine dell' impartizione di eventuali insindacabili prescrizioni tecnico-operative a tutela del materiale esposto e nel rispetto della normativa vigente in materia, vogliono accedervi mercé fruizione dell' esenzione dalla corresponsione degli oneri di accesso.
2. All' interno dei luoghi del Sistema Museale Algherese potranno svolgersi – anche sulla base di apposite convenzioni con Università ed altri enti di ricerca – tirocini formativi nonché perfezionamenti tecnici di ogni genere.

Articolo 6

Patrimonio dei luoghi del Sistema Museale Algherese

1. Il patrimonio dei luoghi del Sistema Museale Algherese coincide con il patrimonio della Fondazione Alghero META ed è costituito dai beni mobili e immobili:
 - a) conferiti dai fondatori della Fondazione stessa a titolo di fondo di dotazione;
 - b) pervenuti a qualsiasi titolo.
2. I beni di cui al disposto della lettera *a)* del comma precedente sono inalienabili sino all' esistenza della Fondazione Alghero META;
3. I beni costituenti il materiale esposto sono inalienabili, salvi casi eccezionali e debitamente motivati con relazione tecnica approfondita del Direttore (o del Presidente) della Fondazione Alghero META, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 7

Sicurezza dei luoghi del Sistema Museale Algherese

1. All' interno dei luoghi del Sistema Museale Algherese devono essere curati da professionisti specializzati sotto la diretta responsabilità del Direttore della Fondazione Alghero META:

- a) il corretto funzionamento nonché l' efficienza degli impianti elettrici, idraulici, antifurto e anti-intrusione, di condizionamento dell' aria;
 - b) la conservazione e l' aggiornamento del fascicolo della sicurezza, obbligatoriamente contenente gli schemi degli impianti, e del registro dei controlli;
2. In ogni luogo del Sistema Museale Algherese deve essere garantito il controllo delle condizioni ambientali.
3. Ciascun luogo del Sistema Museale Algherese deve possedere:
- a) i piani di evacuazione e di emergenza, obbligatoriamente muniti delle istruzioni di sicurezza per il personale e per il pubblico;
 - b) i documenti di valutazione e gestione dei rischi rispetto al personale, al pubblico e ai beni nella rispettiva disponibilità;
 - c) i programmi di formazione, informazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza, prevenzione dei rischi, protezione dai danni e gestione delle situazioni d' emergenza.
4. I piani, i documenti e i programmi di cui al disposto del comma precedente sono elaborati da professionisti specializzati sotto la diretta responsabilità del Direttore della Fondazione Alghero META.

CAPO SECONDO: SERVIZI EROGATI AL PUBBLICO

Articolo 8

Accoglienza

1. L' accoglienza in qualsiasi luogo del Sistema Museale Algherese avviene senza alcuna discriminazione di sorta e secondo le tariffe d' ingresso nonché negli orari prestabiliti.
2. Ciascun operatore in servizio all' interno di un luogo del Sistema Museale Algherese si rivolge con cortesia, gentilezza e sollecitudine al visitatore che richiama il suo intervento, indirizzandolo a chi di competenza laddove non sia in grado di soddisfare la richiesta.

Articolo 9

Assistenza e servizi accessori

1. I visitatori di qualsiasi luogo del Sistema Museale Algherese sono liberi di scegliere il percorso libero ovvero l' itinerario guidato, il quale ultimo può essere soggetto a necessità di prenotazione anticipata secondo le indicazioni specificamente fornite.

2. Sia durante il percorso libero che nel corso dell' itinerario guidato, ciascun visitatore ha diritto di porre agli operatori educativi qualsivoglia domanda di approfondimento sul materiale esposto, ricevendone risposta gentile e adeguata.
3. All' interno dei luoghi del Sistema Museale Algherese possono essere somministrati, anche mediante esternalizzazione nel rispetto della normativa all' uopo vigente, i servizi di:
 - a) guardaroba;
 - b) intrattenimento bambini;
 - c) libreria;
 - d) piccola somministrazione di alimenti e bevande.

CAPO TERZO: SERVIZI STRUMENTALI

Articolo 10

Inventariazione, documentazione e catalogazione del materiale espositivo

1. Tutto il materiale destinato ad essere esposto in un luogo del Sistema Museale Algherese deve essere ad opera del curatore di ciascuno dei luoghi medesimi:
 - a) registrato in ingresso;
 - b) inventariato per tipologia;
 - c) catalogato scientificamente;
 - d) schedato topograficamente.
2. Gli inventari, i cataloghi scientifici e gli schedari topografici – salvo il rispetto della normativa vigente in materia – devono essere trasmessi dal Direttore della Fondazione Alghero META almeno una volta all' anno alla competente Soprintendenza territoriale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
3. È fortemente incoraggiato l' utilizzo di appositi cartelloni illustrativi a beneficio dei visitatori.

Articolo 11

Pianificazione delle attività di valorizzazione e promozione del materiale espositivo

1. Le attività volte alla valorizzazione e alla promozione del materiale espositivo dei luoghi del Sistema Museale Algherese devono essere pianificate dal Direttore (in assenza dal presidente) della Fondazione Alghero META, di concerto con i curatori di ciascuno dei medesimi, tendenzialmente secondo le linee guida del Consiglio di Amministrazione della

- medesima nonché in ossequio agli indirizzi politico-strategici del Comune di Alghero ma comunque con ampia e motivata discrezionalità e nondimeno con l' ausilio di esperti di comprovata qualificazione cui sono conferibili appositi incarichi di consulenza e supporto.
2. Le attività testé menzionate possono svolgersi anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati di cui al disposto del comma 2 dell' articolo 3 del presente Regolamento, nondimeno nel quadro di specifici progetti.
 3. La pianificazione delle attività testé menzionate si svolge preferibilmente in ossequio ad uno strumento di programmazione, elaborato congiuntamente dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero META, che tenga conto:
 - a) dell'attrazione dei mezzi di sostentamento;
 - b) della destinazione delle risorse economiche;
 - c) dell'interazione col mercato del lavoro.
 4. È fortemente incoraggiato il ricorso alla ricerca delle sponsorizzazioni culturali di cui al disposto dell' art. 120 del D. Lgs. 42/2004.

Articolo 12

Depositi

1. I luoghi del Sistema Museale Algherese accettano depositi temporanei di opere nella legittima disponibilità del depositante, che dovrà essere insindacabilmente e discrezionalmente accertata dal Direttore (o dal Presidente) della Fondazione Alghero META.
2. L' atto di deposito viene regolato da apposita convenzione sottoscritta dal depositante e dal Direttore della Fondazione e quantunque regolata dalle disposizioni del Codice Civile.
3. I depositi possono essere condizionati a particolari prescrizioni purché esse non siano eccessivamente onerose ovvero penalizzanti per il luogo del Compendio Museale Algherese interessato.

Articolo 13

Nuove acquisizioni di beni

1. Ai fini delle nuove acquisizioni, anche temporanee, di beni da parte dei luoghi del Sistema Museale Algherese si applica il disposto del comma primo dell' art. 11 del presente Regolamento.

2. Le nuove acquisizioni devono comunque riguardare beni del patrimonio culturale della città di Alghero e della sua comunità.

Articolo 14

Eventi convegnistici

1. I luoghi del Sistema Museale Algherese potranno ospitare eventi convegnistici su argomenti e temi di interesse della comunità di Alghero, il cui interesse e la cui compatibilità con le altre attività istituzionali saranno valutati insindacabilmente e discrezionalmente dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Alghero META, che potrà dettare apposite prescrizioni tecnico-operative.
2. Le modalità di richiesta di ospitalità e corresponsione degli oneri – stabiliti dalla Fondazione Alghero META o dal Comune di Alghero, a seconda delle rispettive competenze, con apposito atto deliberativo – saranno meglio specificate nella Carta dei Servizi.
3. L' organizzatore dell' evento convegnistico ammesso all' ospitalità presso un luogo del Compendio Museale Algherese sarà responsabile della sicurezza di persone e beni all' interno del medesimo durante lo svolgimento dell' evento stesso.

Articolo 15

Carta dei Servizi

1. Il Direttore della Fondazione Alghero META, d' intesa con il Consiglio di Amministrazione, elabora una Carta Unica dei Servizi dei luoghi del Sistema Museale Algherese onde:
 - a) identificare gli specifici servizi erogati e le modalità di fruizione dei medesimi;
 - b) indicare le modalità di tutela dei diritti e dei doveri dei visitatori, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo vi operino.
2. La Carta Unica dei Servizi dovrà essere verificata ed aggiornata almeno una volta all' anno.

Articolo 16

Riscontri dell' utenza

1. La Fondazione Alghero META potrà all' interno dei luoghi del Sistema Museale Algherese promuovere opportune ricerche e congrue azioni finalizzate ad acquisire elementi sul gradimento degli utenti per i servizi offerti.

2. Le ricerche e le azioni di cui al disposto del comma precedente saranno pianificate dal Direttore della Fondazione Alghero META d' intesa con il Consiglio di Amministrazione e il Comune di Alghero.

CAPO QUARTO: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 17

Pubblicità

1. Il presente Regolamento nonché la Carta Unica dei Servizi dovranno essere esposti al pubblico in tutti i luoghi del Sistema Museale Algherese.
2. Ove lo richiedano, i visitatori di qualsiasi luogo del Sistema Museale Algherese avranno diritto a ricevere – preferibilmente via posta elettronica, a salvaguardia dell' ambiente, ovvero in via cartacea – copia del presente Regolamento ovvero della Carta Unica dei Servizi.

Articolo 18

Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Regolamento vigono le norme di legge ovvero regolamento in materia.
2. È fatto altresì salvo il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali dei visitatori e del personale dei luoghi del Sistema Museale Algherese nonché di tutti coloro che a qualsiasi titolo vi operino.